

STATUTO

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1. E' costituita un'associazione denominata Body Mind Center - Centro Studi e Ricerche. L'Associazione ha sede in Via Corfu' n.80.

Art. 2. L'Associazione e' apolitica e non ha finalita' di lucro. Essa si propone di promuovere, divulgare ed approfondire in Italia le discipline orientali che mirano alla salvaguardia ed al benessere psicofisico e più precisamente l'Associazione può:

a) organizzare tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, seminari, istituire una biblioteca, proiettare documentari;

b) produrre un notiziario d'informazione ed aggiornamento riguardante le discipline orientali;

c) organizzare corsi d'informazione ed aggiornamento, sia individuali che di gruppo, in materia di discipline orientali.

Art. 3. L'associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

Art. 4. Gli organi dell'Associazione sono:

a) l'assemblea dei soci;

b) il consiglio direttivo.

Titolo II

I Soci

Art. 5. Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che per la loro attività di lavoro, di studio o per motivi personali siano interessate all'attività dell'associazione stessa. I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo e' fissato annualmente dal consiglio direttivo dell'associazione.

Art. 6. La qualità di soci si perde per:

a) il venir meno dei requisiti di cui all'Art.5;

b) il mancato pagamento di cui all'Art. 5;

c) l'esclusione deliberata dal consiglio direttivo a carico di quei soci che per aver contravvenuto agli obblighi del presente statuto o per altri motivi rendessero incompatibile la loro presenza tra gli iscritti dell'associazione;

d) recesso volontario dall'associazione.

Per effetto della cessazione della qualita' di socio, il socio non ha diritto al rimborso dei contributi versati per l'esercizio in corso.

Art. 7. I soci si impegnano ad osservare il presente statuto. Si impegnano pure a dare la loro collaborazione gratuita all'associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali.

Titolo III

L'assemblea dei soci

Art. 8. L'assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera del consiglio direttivo non meno di 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, si riunisce nella sede dell'associazione o in altra localita' da indicarsi nell'avviso di convocazione, nel primo semestre di ogni anno, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del consiglio direttivo. La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai soci per lettera raccomandata e con quegli altri mezzi che il consiglio direttivo riterra' opportuni.

Art. 9. Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci che si trovino in regola con il pagamento della quota di associazione. Ciascun socio potra' rappresentare uno o piu' altri soci purché munito di regolare delega scritta. Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validita' delle sue deliberazioni e' necessario l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50 per cento degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione e' rimandata a non piu' di trenta giorni dalla prima convocazione, nella seconda convocazione l'assemblea e' valida qualunque sia il numero dei soci rappresentati. La data di questa sessione puo' essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

Art. 10. L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio.

Art. 11. Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del consiglio direttivo, oppure per domanda di tanti soci che rappresentano non meno della maggioranza degli iscritti.

Art. 12. Le deliberazioni dell'assemblea vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Presidente del consiglio direttivo e dal segretario della seduta.

Titolo IV

Il consiglio direttivo

Art. 13. Il consiglio direttivo e' nominato dall'assemblea ed e' composto da non meno di tre membri o come verra' determinato dall'assemblea stessa. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo. Il consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti. In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvedera' alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri cosi' eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. La carica di consigliere e' gratuita.

Art. 14. Il consiglio direttivo e' investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria. In particolare il consiglio:

- a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statuari, ne stabilisce le modalita' e le responsabilita' di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- b) decide sugli investimenti patrimoniali;
- c) stabilisce l'importo delle quote annue di associazione e l'importo dei contributi alle spese per le prestazioni a richiesta;
- d) delibera sull'ammissione dei soci;
- e) decide sull'attivita' e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con terzi a norma dell'Art. 3; f) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale da presentare all'assemblea dei soci;
- g) stabilisce le prestazioni di servizi ai soci e le relative norme e modalita';
- h) conferisce e revoca procure;
- i) determina il compenso da attribuire al presidente del consiglio direttivo.

Art. 15. Il consiglio direttivo nomina nel suo seno un presidente, che dura in carica per l'intera durata del consiglio. La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorita' giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite dal consiglio direttivo al presidente. In deroga all'Art.13, al presidente viene attribuito un compenso annuo a fronte delle particolari funzioni e responsabilita'.

Titolo V

Il Patrimonio

- Art. 16.** le entrate dell'associazione sono costituite da: a) quote annuali di associazione;
- b) contributi alle spese per prestazioni di servizi vari rese esclusivamente ai soci e su loro richiesta;
- c) contributi volontari, lasciti e donazioni.

Art. 17. In caso di scioglimento dell'Associazione, deliberato dall'Assemblea in via straordinaria, le attrezzature e l'eventuale attività di cassa, dovranno essere devolute ad altra associazione con oggetto dell'attività analogo o ripartite fra i soci esistenti alla data dello scioglimento.

Art. 18. Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile.

Brescia, li 10.09.1996

Il Comitato Direttivo

Eldo Conti

P. W. Dani